

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro in un caso di danno totale

Danno totale:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

Qualora il vostro veicolo subisca un danno totale, notificate lo al vostro assicuratore di base per i veicoli a motore, cosicché possa effettuare una perizia. Qualora venga riscontrato un danno totale, occorre informare immediatamente SCF. Se non sussiste alcuna assicurazione casco, l'evento deve essere notificato direttamente a SCF in modo che l'Helvetia possa effettuare una perizia.

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo:

Santander Consumer Schweiz AG
Brandstrasse 24
8952 Schlieren

Pagina web: www.santanderconsumerfinance.ch
Telefono: 0848 740 841
e-mail: clientservice@santanderconsumerfinance.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- corrispondenza dell'assicuratore di base per i veicoli a motore, in particolare:
 - copia del contratto di finanziamento, inclusa l'aggiunta ivi integrata al contratto relativa all'adesione all'assicurazione GAP
 - copia della licenza di circolazione
 - ricevuta d'acquisto
 - notifica del sinistro
 - perizia dell'assicuratore di base per i veicoli a motore, incluso calcolo e foto del sinistro (qualora per il veicolo non sussista un'assicurazione casco totale o parziale, l'assicuratore o il fornitore di servizi Helvetic Warranty esegue una perizia che conferma il danno totale e rileva il valore del veicolo immediatamente prima del danno);
 - conteggio assicurazione di base per i veicoli a motore
-

Che cos'è l'assicurazione GAP?

Le presenti Condizioni di assicurazione si basano sul contratto collettivo ad adesione volontaria che la SCF Finance SA (denominata di seguito «SCF»), in qualità di stipulante, ha stipulato con l'Helvetia in qualità di assicuratore. Possono aderire al contratto collettivo clienti della SCF, qualora quest'ultima ceda loro un veicolo assicurabile sulla base di un contratto di finanziamento. I clienti di SCF vengono denominati «assicurati» nelle Condizioni generali di assicurazione. La copertura assicurativa viene concessa a condizione che tra l'assicurato e la SCF venga stipulato un contratto di finanziamento. Qualora il veicolo assicurato subisca un danno totale, è possibile che tra l'importo che l'assicurato ha pagato inizialmente per il veicolo e la prestazione assicurativa di cui all'assicurazione veicoli a motore permanga una lacuna finanziaria. Scopo dell'assicurazione GAP è quello di colmare tale lacuna. Tale assicurazione è un complemento all'assicurazione veicoli a motore, ma non la può sostituire.

Definizioni

a) Contratto di credito / contratto di leasing

Contratto tra l'assicurato e SCF che serve al finanziamento del veicolo (denominato di seguito contratto di finanziamento).

b) Prezzo d'acquisto in contanti

Tale prezzo rispecchia l'importo effettivo riportato in fattura, vale a dire in caso di veicoli nuovi il prezzo di listino del veicolo assicurato più allestimento speciale e accessori, meno eventuali sconti e altre agevolazioni all'inizio del contratto di finanziamento. In caso di veicoli usati, ci si basa sull'importo riportato in fattura effettivo.

c) Valore di mercato

Il valore di mercato corrisponde all'importo che l'assicurato deve spendere per acquistare un veicolo usato equivalente. Esso rispecchia, in particolare, il valore di riacquisto del veicolo compresi allestimenti e accessori al momento dell'evento assicurato, tenuto conto del valore a nuovo, del chilometraggio, del tempo di esercizio, della situazione di mercato e dello stato del veicolo. Trovano applicazione le direttive di tassazione dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (ASEAI).

d) Danno totale

Sussiste un danno totale qualora le spese di riparazione superino il valore limite di riparazione stabilito dall'assicuratore di base per i veicoli a motore o qualora il veicolo rubato non venga ritrovato entro 30 giorni. Nel caso in cui non sia stata stipulata alcuna assicurazione casco con l'assicuratore di base per i veicoli a motore, sussiste un danno totale se le spese di riparazione superano il valore di mercato del veicolo. Qualora l'assicurato si faccia rimborsare le spese di riparazione e rottami il veicolo non riparato quando il valore limite di riparazione non viene raggiunto, per l'assicurazione GAP non sussiste alcun danno totale in grado di far scattare la prestazione.

e) Assicuratore di base per i veicoli a motore

Per assicuratore di base si intende la compagnia d'assicurazione presso la quale l'assicurato del presente contratto collettivo ha stipulato la propria assicurazione veicoli a motore.

f) Assicurazione casco

Vi rientrano le opzioni di copertura casco totale o parziale (con o senza maggiorazione del valore attuale). La copertura casco totale include, oltre all'assicurazione casco parziale, il rischio di collisione.

Condizioni generali di assicurazione e Informazioni alla clientela per l'assicurazione GAP (Edizione 1/2023)

Contraente	<p>Esiste un contratto collettivo di assicurazione tra la Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen (di seguito "Helvetia") in qualità di assicuratore e Santander Consumer Finance Svizzera AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren (di seguito "SCF") in qualità di contraente.</p> <p>Il contratto di assicurazione collettiva prevede alcune prestazioni assicurative in relazione all'assicurazione GAP distribuita da SCF.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Santander Consumer Finance Svizzera SA che hanno sottoscritto un contratto di leasing o di prestito.</p>
Responsabilità della liquidazione dei sinistri	<p>I sinistri saranno liquidati per conto della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA dalla Helvetic Warranty GmbH.</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Vettore del rischio	<p>Il vettore di rischio per questa assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA.</p>

Condizioni generali di assicurazione dell'assicurazione GAP
Edizione 1/2023

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e SCF Finance SA (SCF), in qualità di stipulante.

1. Basi contrattuali

Il contratto collettivo stipulato con SCF, incluse eventuali aggiunte, il contratto di finanziamento sottoscritto dall'assicurato, inclusa l'adesione ivi integrata all'assicurazione GAP, nonché le Condizioni generali di assicurazione e le Informazioni alla clientela in esse contenute costituiscono le basi del contratto d'assicurazione. Il contratto collettivo GAP è soggetto al diritto svizzero, segnatamente alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

2. Oggetto dell'assicurazione

In caso di danno totale assicurato, l'assicurazione GAP copre la differenza tra la prestazione erogata dall'assicuratore di base del veicolo a motore e il prezzo di acquisto in contanti. Se non esiste un'assicurazione casco, viene indennizzata la differenza tra il valore di mercato immediatamente precedente al danno totale e il prezzo di acquisto in contanti. L'indennizzo massimo in caso di sinistro è di 30.000 franchi svizzeri. Nel caso di persone assicurate soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'indennizzo si intende al netto dell'IVA.

3. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa viene stipulata per la durata del contratto di finanziamento, ma al massimo per un periodo di 7 anni dall'inizio dell'assicurazione, e termina al più tardi alla scadenza di tale periodo senza necessità di disdetta. La durata minima dell'assicurazione è di 12 mesi per ogni veicolo assicurato. L'assicurazione non può essere disdetta prima del decorso di tale periodo. La copertura assicurativa termina anticipatamente, se:

- a) il contratto di finanziamento ad essa sotteso termina o cessa, indipendentemente dal motivo;
- b) il veicolo assicurato ha subito un danno totale e l'Helvetia ha erogato delle prestazioni;
- c) l'immatricolazione o l'omologazione del veicolo termina;
- d) o in tutti gli altri casi in cui all'Helvetia, a SCF o all'assicurato spetta il diritto di disdire anticipatamente la copertura assicurativa in virtù di un accordo contrattuale o della legge.

L'assicurazione GAP può essere disdetta dall'assicurato tramite notifica scritta a SCF, per la fine del mese, dopo la scadenza della durata minima di 12 mesi e nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi.

4. Validità territoriale

L'assicurazione GAP è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti gli Stati membri dell'UE e del SEE, nonché in Andorra e Croazia.

5. Oggetto dell'assicurazione

Autovetture, furgoni, camper e motocicli nuovi e usati con un peso lordo ammesso fino a 3.500 kg e un importo massimo in fattura di 120.000 franchi svizzeri possono essere assicurati da proprietari residenti in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein che stipulano un contratto di finanziamento per il loro veicolo con SCF. I veicoli non devono avere più di 10 anni al termine del periodo di finanziamento.

6. Veicoli assicurabili

Possono essere assicurati autovetture e furgoni nuovi e usati, con un peso totale legale fino a 3500 kg e un importo fatturato massimo di CHF 120'000.-, di detentori domiciliati in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein che stipulano con SCF un contratto di finanziamento per il proprio veicolo. Al termine del finanziamento, i veicoli non devono aver superato il 12° anno d'eseSCFzio.

6. Prestazione assicurativa

La prestazione assicurativa corrisponde alla differenza tra il prezzo d'acquisto in contanti e la prestazione dell'assicurazione di base per i veicoli a motore, tenuto conto delle limitazioni dell'estensione della copertura (cfr. articolo 10).

Qualora non sussista alcuna assicurazione casco, viene indennizzata la differenza tra il valore di mercato, immediatamente prima del danno totale, e il prezzo d'acquisto in contanti. Qualora nel prezzo d'acquisto in contanti siano inclusi importi parziali utilizzati per scopi diversi dall'acquisto del veicolo assicurato, essi non vengono considerati per il calcolo della prestazione assicurativa.

7. Erogazione delle prestazioni

L'Helvetia versa l'indennizzo esclusivamente a SCF. Quest'ultima si impegna a conteggiare e a documentare con l'assicurato integralmente e in forma adeguata l'importo che eccede i propri crediti.

8. Limitazione dell'estensione della copertura

In caso di danno conseguente a negligenza grave, l'Helvetia ha la facoltà di ridurre la propria prestazione proporzionalmente alla gravità della colpa dell'assicurato. L'Helvetia rinuncia al diritto di regresso o di riduzione della prestazione assicurativa che le spetta per legge ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e dell'art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) in caso di eventi assicurati conseguenti a negligenza grave dell'assicurato, a meno che il conducente:

- a) non abbia cagionato l'evento sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali;
- b) al momento dell'incidente non fosse in possesso della licenza per allievi conducenti o della licenza di condurre in prova. Le licenze di condurre estere valgono come licenze di condurre in prova, fintantoché non siano state convertite nella licenza di condurre svizzera definitiva;
- c) non abbia cagionato l'evento segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr.

9. Esclusioni della copertura

Sono esclusi dall'assicurazione collettiva GAP:

- a) i sinistri dovuti all'utilizzo del veicolo per noleggio professionale;
- b) i danni di funzionamento, di rottura e d'usura non dovuti a influssi esterni, in particolare anche i danni provocati da carichi, rotture delle molle dovute agli scossoni del veicolo sulla strada, i danni dovuti a mancanza d'olio, i danni conseguenti alla mancanza o al congelamento del liquido di raffreddamento e questo anche nel caso in cui la mancanza d'olio o del liquido di raffreddamento sia la conseguenza di un evento assicurato;
- c) danni:
 - in caso di eventi bellici, atti terroristici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte o eventi simili e in caso di adozione di misure volte a contrastare tali eventi, nonché in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura del nucleo dell'atomo, nella misura in cui l'assicurato non dimostri che i danni non abbiano alcun nesso con tali eventi;
 - in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per reprimerli, a meno che la persona assicurata non dimostri in modo attendibile che egli o il conducente abbia preso tutte le precauzioni ragionevoli per evitare il danno;
 - cagionati da energia nucleare;
- d) durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità;
- e) danni dovuti a corse su percorsi di gara, circuiti o in aree di traffico utilizzate a tali scopi e generatisi in occasione della partecipazione a corse di allenamento o a gare di fuori strada, oppure in occasione di corsi di guida. Sono assicurati, tuttavia, i sinistri generatisi in occasione di tragitti effettuati in Svizzera durante i corsi prescritti per legge presso operatori di corsi all'uopo abilitati;
- f) danni dovuti all'esecuzione non tempestiva delle regolari operazioni di manutenzione prescritte dal produttore del veicolo, oppure danni derivanti da un utilizzo errato del veicolo (utilizzo contrario alle istruzioni del manuale dell'utente);
- g) danni cagionati intenzionalmente;
- h) inoltre, non sono assicurate le riduzioni di qualsiasi tipo dell'assicuratore di base per i veicoli a motore, p. es. in virtù dell'obiezione del concorso di colpa o della negligenza grave, sulla base di costi o spese per la liquidazione del sinistro, nonché dei diritti alla franchigia dell'assicuratore di base per i veicoli a motore.

10. Avviso in caso di sinistro

L'assicurato avvisa immediatamente l'assicuratore di base per i veicoli a motore, affinché quest'ultimo possa effettuare una perizia. Qualora venga riscontrato un danno totale, occorre informare immediatamente SCF. Se non sussiste alcuna assicurazione casco, l'evento deve essere notificato direttamente a SCF in modo che l'Helvetia possa effettuare una perizia. In caso di danno totale, l'assicurato avvisa SCF il più rapidamente possibile. L'assicurato collabora all'accertamento della fattispecie facendo pervenire a SCF le informazioni e i documenti da essa richiesti.

11. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

12. Documenti da presentare in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve fornire a SCF i seguenti documenti: corrispondenza dell'assicuratore di base per i veicoli a motore (in particolare la lettera di liquidazione dei sinistri), nonché tutti gli altri documenti del caso. Qualora non sussista alcuna assicurazione casco totale o parziale per il veicolo, l'Helvetia esegue una perizia che conferma il danno totale e rileva il valore del veicolo immediatamente prima del danno. In caso di furto, occorre allegare all'Helvetia una copia della denuncia alla polizia, oppure, qualora il veicolo abbia subito un danno totale a causa di un incidente, una copia del rapporto sull'incidente della polizia.

13. Obblighi dell'assicurato

l'assicurato deve fare in modo, nel limite del possibile, di impedire e di ridurre il danno;

- a. l'assicurato deve notificare il furto del veicolo assicurato alla polizia immediatamente dopo averlo scoperto e deve sporgere denuncia penale contro l'autore del reato;
- b. l'assicurato deve denunciare la sopravvenienza del danno a SCF il più rapidamente possibile. In ogni caso, entro 10 giorni dall'accertamento del danno totale da parte dell'assicuratore di base per i veicoli a motore. L'assicurato accetta che l'Helvetia sia autorizzata a eseguire una perizia del veicolo danneggiato, nonché, all'occorrenza, a richiedere all'assicurato, all'assicuratore di base per i veicoli a motore o ad altri enti preposti tutti i documenti necessari per la liquidazione del sinistro;
- c. In caso di liquidazione tramite un'assicurazione responsabilità civile di un terzo, tali danni devono essere trasmessi all'Helvetia dall'assicuratore per i veicoli a motore dell'autore del danno unitamente alla lettera di liquidazione del sinistro che conferma il danno totale e rileva il valore del veicolo immediatamente prima del sinistro. Su richiesta dell'Helvetia, l'assicurato deve fornire immediatamente le ulteriori informazioni necessarie per la determinazione dell'obbligo di indennizzo. Inoltre, l'assicurato collabora attivamente con l'Helvetia in eventuali indagini sulla causa e sull'ammontare del danno, nonché sull'entità dell'obbligo di prestazione;

Qualora l'assicurato venga a conoscenza del ritrovamento di un veicolo assicurato che era stato rubato, deve notificarlo immediatamente all'Helvetia.

14. Conseguenze in caso di violazione degli obblighi

Se l'assicurato viola gli obblighi, anche l'obbligo di prestazione dell'Helvetia può decadere. Ferma restando la facoltà per l'assicurato di dimostrare che la violazione del contratto non è imputabile a colpa o che non ha alcun influsso sul danno o sulla posizione giuridica dell'Helvetia. Eventuali atti fraudolenti portano a un'omissione di prestazioni e possono comportare azioni penali.

15. Pagamento del premio

Il premio, incl. tasse di bollo, sono parti integranti delle rate pagabili mensilmente previste nell'ambito del contratto di finanziamento. SCF trasferisce all'assicurato al massimo il premio lordo che le è stato addebitato dall'Helvetia, inclusa la tassa di bollo. L'importo del premio che deve essere pagato dall'assicurato è indicato separatamente nel contratto di finanziamento.

16. Foro competente e diritto applicabile

Qualora i tribunali del luogo del sinistro non siano competenti per via di prescrizioni legali imperative, l'assicurato riconosce quale foro competente per le controversie di cui al presente contratto la sede svizzera dell'Helvetia a San Gallo. A complemento delle presenti condizioni, trovano applicazione le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), nonché della legislazione sulla circolazione stradale.

17. Trattamento dei dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty trattano i dati solo nella misura necessaria alla gestione di contratti, di pratiche relative a sinistri e a prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/datenschutz>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. Una notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti di natura giuridico-assicurativa. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento ad esso noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Per maggiori informazioni sul sistema HIS si prega di consultare il sito www.svv.ch/his.